

Lo prevede il dpr in materia di autorizzazione che ha avuto l'ok del Consiglio di stato

## Edilizia, meno lacci e lacciuoli Ritocchi a prospetti e coperture senza ok paesaggistico

DI ANTONIO  
CICCIA MESSINA

**L'**autorizzazione paesaggistica versione light esonera prospetti e coperture degli edifici (se di modesta entità).

È quanto prevede lo schema di dpr sulla individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 12 del dl 83/2014), che ha superato, con alcuni rilievi, il vaglio del parere del Consiglio di stato (atto del 30/8/2016, su cui si veda *ItaliaOggi* del 2/9/2016).

La struttura dell'articolato del decreto evidenzia gli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e gli interventi di lieve entità sottoposti a una procedura autorizzatoria semplificata.

Il parere di palazzo Spada si sofferma sui primi, innanzi tutto, per formulare una opinione di congruità di massima. In effetti l'esonero dall'autorizzazione deve essere appannaggio degli interventi privi di rilevanza paesaggistica. E questo si verifica, ad esempio, per le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici.

Diverso è il caso di altri interventi, per i quali il Consiglio di stato eccepisce la non rispondenza al criterio della inesistenza di impatto paesaggistico.

Il parere si riferisce a quegli interventi che, per definizione, non possono ritenersi irrilevanti ai fini paesaggistici, fra i quali rientrano, sempre per esempio, gli interventi relativi ai prospetti e alle coperture degli edifici.

Il parere in commento, riferisce, però, che, in proposito, il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha rilevato che questi interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica solamente qualora in relazione alla loro dimensione o alle modalità della loro realizzazione non assumano una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo,

rispettando «gli eventuali piani colore vigenti nel comune» e «le caratteristiche architettoniche, morfotopologiche, dei materiali e delle finiture esistenti».

Altri interventi pure liberalizzati, ma che, in astratto, sembrano poter incidere in maniera lesiva sul contesto paesaggistico, sono quelli «indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche», e quello concernente l'installazione di «micro generatori eolici» di altezza inferiore a metri 1,5.

Anche in relazione a tali interventi, il ministero ha fatto

delle precisazioni: la liberalizzazione opera per rispettare l'interesse della tutela della salute e dei soggetti diversamente abili e la promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia.

Sulla scorta di queste deduzioni, il Consiglio di stato ha licenziato favorevolmente il parere, che si spinge a chiedere un coordinamento con altre norme in corso d'opera. In particolare il discorso riguarda il cosiddetto decreto

«Scia/2». Anche quest'ultimo provvedimento precede semplificazioni amministrative e, in particolare, interventi liberalizzati e non ci devono essere contraddizioni.

Il decreto in esame, oltre a interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, individua gli interventi, di regola inseriti fra quelli che necessitano di un'esplicita autorizzazione paesaggistica, che, però, possono essere realizzati senza

l'acquisizione di tale provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d'uso. Infine ci sono interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, perché compresi nell'ambito applicativo di specifici «accordi di collaborazione» fra ministero, regione ed enti locali.

Il decreto elenca, infine, interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: l'invio, anche telematico, allo sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residuali. Il termine «tassativo» di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione.

© Riproduzione riservata



## In sintesi

### GLI OBIETTIVI...

Il decreto si pone l'obiettivo di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in un ambito, quale quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato per la rilevanza costituzionale degli interessi pubblici coinvolti.

### ... E LE OSSERVAZIONI

Il Consiglio di stato ha precisato che qualora occorranza sia un'autorizzazione paesaggistica, sia un permesso di costruzione, in caso di disaccordo tra le amministrazioni rispettivamente competenti, si convoca una conferenza di servizi. In ogni caso è fatta salva, ove occorrente, la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico.

Anche per gli interventi «liberalizzati», le disposizioni del decreto hanno immediata applicazione per le regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno invece l'obbligo di darvi attuazione con proprie disposizioni, secondo i principi statutari.